

# Entro oggi

<b>31 gennaio 2025</b>	I gestori dei depositi fiscali che <b>importano i combustibili</b> oggetto del D.M. 03/02/2005, e i <b>gestori degli impianti di produzione</b> , devono inviare, entro oggi, all'Ispra i dati concernenti le caratteristiche della benzina e del diesel (ex allegato 1, punti 1 e 2 del decreto citato), relativamente a ciascun tipo e grado di combustibile prodotto o importato e destinato alla commercializzazione. Dovranno essere indicati i volumi di combustibili, la certificazione o perizia giurata relativa al livello di equivalenza degli eventuali metodi di monitoraggio adottati. (art. 3, comma 2, D.M. 3/2/2005 in G.U. del 25/3/2005, n.70, fatto salvo dall'art. 17 comma 2 DLgs 51/2017 modificativo dell'art. 10 comma 2 DLgs 66/2005).
	<b>Scadenza trimestrale per i gestori di discarica o di impianto di incenerimento</b> senza recupero di energia, che devono effettuare il versamento alla regione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Le modalità sono rimesse alla normativa regionale. (art. 3, commi 30 e 31, legge 28/12/1995, n. 549).
	I gestori di impresa di stoccaggio definitivo devono presentare alla Regione di appartenenza la <b>dichiarazione annuale inerente la quantità di rifiuti</b> conferiti nell'anno precedente ed i versamenti effettuati. (Art. 3 commi 30 e 31, L. 549/1995).
	L'Ispra deve comunicare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ed alle autorità competenti, i dati relativi alle comunicazioni ricevute dai gestori ai sensi dell'art. 5 regolamento (Ce) n. 166/2006 in relazione ai complessi industriali al di sopra delle soglie di capacità applicabili. I dati vertono su: a) emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante, per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia. B) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre due tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2.000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda; c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi <b>sostanza inquinante</b> indicata nell'allegato II, per quantità superiori al valore di soglia, regolamento n. 166/2006. (Art. 3, commi 6 e 7, D.P.R. 157/2011).
	Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto o utilizzo dei prodotti elencati in allegato I al D.Lgs. n. 161/2006 (pitture e vernici e altri prodotti per carrozzeria) sono tenute ad inviare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica copia delle autorizzazioni di acquisto e utilizzo di <b>pitture e vernici</b> contenenti solventi e prodotti per la carrozzeria da parte delle autorità competenti (All. I al D.Lgs. 161/2006) (Art. 3, comma 6, D.Lgs. 161/2006).
	I <b>produttori o importatori</b> (esclusi "neo operanti") di <b>pneumatici</b> sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, usando il modulo di cui all'all. III al D.M. 182/2019 tutte le informazioni richieste (Art. 3, comma 8, D.M. 182/2019).
	Per i consorzi o società consortili ex art. 228, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 scade il termine per il versamento della tariffa di iscrizione al <b>registro "Pneumatici in forma associata"</b> ai sensi dell'art. 4, D.M. n. 182/2019 (art. 5, comma 7, D.M. 16/4/2024).
	Deve essere trasmessa dalle Regioni al Mase nonché al Mims (ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) la relazione mensile sul monitoraggio <b>dell'inquinamento acustico aeroportuale</b> . Sono esenti i voli di Stato, sanitari e di emergenza (Art. 1 D.P.R. 9/11/1999 n. 476).
<b>15 febbraio 2025</b>	Gli imprenditori di miniera o cava o titolare di permesso responsabili dei lavori nel settore estrattivo ("titolari" ex art. 2, comma 1, lett b, D.Lgs. 624/1996) sono tenuti a comunicare, all'autorità competente, il numero degli <b>infortuni</b> verificatisi nel mese precedente che abbiano comportato un'assenza dal lavoro superiore ai 3 giorni. Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso in cui non si siano verificati infortuni (Art. 25, comma 8, D.Lgs. 624/1996).